





REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE

DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE L'USO DEI LOCALI DI STAGIONATURA TRADIZIONALI – MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 FEBBRAIO 2004, N. 5 (NORME PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PRODOTTI A BASE DI LATTE RITENUTI STORICI E/O TRADIZIONALMENTE FABBRICATI).

Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 30 ottobre 2017

Si assegna il numero **41** della serie delle leggi regionali dell'anno **2017**



PARTE I

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga

la seguente legge:

Art. 1 (Modifiche alla I.r. 5/2004)

- 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 23 febbraio 2004, n. 5 (Norme per l'individuazione dei prodotti a base di latte ritenuti storici e/o tradizionalmente fabbricati) è aggiunto il seguente:
 - "1 bis. I locali di cui al comma 1 possono avere:
 - a) pareti geologicamente naturali;
- b) muri, pavimenti, soffitti e porte non lisci, non impermeabili, non resistenti, senza rivestimento chiaro o non composti di materiale inalterabile;
- c) dispositivi e utensili di lavoro destinati ad entrare a contatto diretto con le materie prime e i prodotti in materiale non resistente alla corrosione, non facili da lavare e disinfettare (assi di legno e attrezzature tradizionali).".

Art.2 (Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.





La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 7 novembre 2017.

OLIVERIO